

Codice A1800A

D.D. 28 febbraio 2020, n. 451

**CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Art. 48
- riassunzione operai a tempo determinato stagionale per l'anno 2020.**



ATTO N. DD-A18 451

DEL 28/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1801B - Attività giuridica e amministrativa

OGGETTO: CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Art. 48 - riassunzione operai a tempo determinato stagionale per l'anno 2020.

Premesso che:

- alla Regione Piemonte, secondo quanto disposto dagli articoli 5 e 9 della L.R. n. 54/1975 e dall'art. 16, commi 3 e 3 ter della L.R. n. 4/2009, sono attribuiti compiti relativi alla manutenzione del territorio forestale e all'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest'ultimo caso avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali all'uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, regolati dal CCNL relativo alla categoria degli "Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";

- l'utilizzo degli operai forestali consegue al trasferimento delle funzioni disposto con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici), completato con il D.P.R. 22 luglio 1977 n. 616;

- la gestione degli operai forestali già utilizzati dai competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato è passata alla Regione, che con specifici provvedimenti organizzativi adottati in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 6/1979 e dell'art. 7 della L.R. n. 73/1979 ne attribuiva la gestione all'allora Servizio Forestazione e ai Servizi decentrati Economia Montana e Forestazione;

- successivamente, con D.D. della Direzione Economia Montana e Foreste n. 57 del 22 gennaio 2002, la gestione amministrativa del rapporto di lavoro degli operai forestali e degli impiegati forestali è stata attribuita al Settore Gestione Proprietà forestali regionali e vivaistiche il cui Responsabile assumeva l'incarico di datore di lavoro degli addetti forestali della Regione Piemonte;

- a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale, attuato con D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015, la competenza in ordine alla contrattualistica e gestione degli operai forestali è stata ricondotta alla competenza del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Direzione A18000) unitamente alle funzioni di datore di lavoro ai sensi della lettera b) comma 1 art. 2 del D.lgs 81/2008;

- con D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018 la suddetta competenza è stata assegnata al Settore Attività giuridica e amministrativa della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica attribuendo al Settore medesimo, nella figura del suo responsabile, la funzione di Datore di Lavoro e le attività di amministrazione degli addetti forestali regionali con tutti gli adempimenti connessi;

considerato che

- il rapporto di lavoro degli addetti forestali è regolato dal CCNL, sopra richiamato, stipulato per il triennio 2010/2012, attualmente vigente e recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011; il rapporto di lavoro con gli addetti forestali della Regione Piemonte è altresì disciplinato dal Contratto integrativo regionale (CIR) attualmente vigente, stipulato per il periodo 2019/2020 per la parte economica e 2019/2022 per la parte normativa e recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019;

- l'organico degli operai forestali in servizio presso la Regione Piemonte è stato fissato con D.G.R. n. 33-6428 del 26 gennaio 2018 in n. 471 unità, con riferimento al personale in servizio al 31 luglio 2016, di cui 198 in servizio nel 2018 con rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale;

visto l'articolo 48 del C.C.N.L., il quale prevede che, qualora vi siano le necessarie disponibilità di bilancio, può essere confermato l'ammontare delle giornate lavorative assicurate l'anno precedente e si può pertanto procedere alla riassunzione del personale a tempo determinato stagionale già impiegato;

visto l'articolo 7, comma 1, del C.I.R. in base al quale la Regione Piemonte si impegna a garantire, ferme restando la sussistenza di disponibilità di bilancio e le necessità operative e organizzative del settore idraulico forestale, un numero di giornate pari a 164 giornate contributive, procedendo alla riassunzione degli operai impiegati nell'anno precedente;

dato atto che

- sulla base delle esigenze operative delle squadre forestali regionali e al fine di assicurare la continuità dei cantieri forestali secondo le attività programmate è necessario procedere all'assunzione del personale a tempo determinato stagionale in tempi compatibili con l'avvio della stagione lavorativa favorevole;

- sui competenti capitoli del bilancio regionale 2020 risultano stanziati ed impegnate le risorse sufficienti alla retribuzione del suddetto personale e che la programmazione delle attività per l'anno in corso richiede l'impiego degli addetti dell'anno precedente;

- nell'anno 2019 sono stati impiegati gli operai forestali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, esclusi quelli collocati a riposo nel corso dell'anno;

ritenuto pertanto di poter procedere alla riassunzione degli operai forestali a tempo determinato stagionale, che già hanno prestato servizio nell'anno 2019 per un numero massimo di n. 164 giornate contributive, comprese tra la data di assunzione e il termine massimo del 30 novembre 2020;

precisato che

- al predetto personale sarà data comunicazione entro la fine del mese di febbraio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CIR, della riassunzione e della data di effettuazione della visita medica preassuntiva;

- l'assunzione è subordinata all'esito favorevole degli accertamenti sanitari;

- il contratto di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema allegato alla presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4043 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018; D.G.R. n. 91-1936 del 15 settembre 2011; D.G.R. n. 47-8772 del 12 aprile 2019;

determina

- di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012 e dell'art. 7, comma 1, del C.I.R. 2019/2020-2022, alla riassunzione degli operai forestali a tempo determinato stagionale di cui all'elenco allegato che siano risultati idonei in esito alla visita preassuntiva, per un numero massimo di n. 164 giornate contributive, comprese tra la data di assunzione e il termine massimo del 30 novembre 2020;

- di stipulare il contratto sulla base dello schema allegato alla presente;

- di dare atto che alla copertura della spesa per la retribuzione del personale di cui si tratta si fa fronte con le somme stanziare sui capitoli 102319, 104051 e 104446 del bilancio regionale 2020 e impegnate rispettivamente con D.D. n. 3915 del 3/12/2018, D.D. n. 3956 del 5/12/2018 e D.D. n. 3916 del 3/12/2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1801B - Attività giuridica e amministrativa)
Fto Maria Gambino
Allegato

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Attività Giuridica e Amministrativa*

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

(art. 48, CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale
e idraulico-agraria 2010/2012 e art. 7 C.I.R. 2019/2022)

- Vista la l.r. n. 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale);
- vista la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- vista la D.C.R. 15 luglio 1998, n. 480-8708 (Direzione Economia Montana e Foreste. Modifica declaratorie di alcuni Settori della Direzione) e i successivi provvedimenti organizzativi in materia di gestione degli addetti forestali della Regione Piemonte;
- visto il C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria vigente;
- visto il C.I.R. - Contratto Integrativo Regionale di lavoro per la Regione Piemonte vigente;
- vista la D.G.R. n. 75-8127 del 14 dicembre 2018 che attribuisce al Settore Attività giuridica e amministrativa la gestione degli addetti forestali;
- attesa la necessità di procedere all'assunzione di operai forestali a tempo determinato stagionale per la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio forestale e all'esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale, così come stabilito nella D.D. n. del

tra

la REGIONE PIEMONTE - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Attività Giuridica e Amministrativa (cod. fisc. 80087670016) in persona del Dirigente Maria Gambino;

e

il sig./la sig.ra (cod. fisc.) nato/a a il, residente in (di seguito nominato "dipendente")

si conviene e si stipula il presente

CONTRATTO DI LAVORO

Art. 1 - Livello, qualifica, luogo di lavoro

Il dipendente viene assunto con la qualifica di **operaio forestale di**° livello per compiere i seguenti lavori di carattere stagionale:

- nei cantieri forestali: sistemazioni e manutenzioni idraulico-forestali, interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi, sistemazione e manutenzione di sentieri e piste forestali, interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, manutenzione e cura dei parchi e giardini regionali;
- nei vivai: pulizia semi, semina in contenitore e pieno campo, preparazione talee, innesti, trapianti, rinvasi, controllo delle infestanti manuale o meccanica, trattamenti fitosanitari, concimazioni in vaso, manutenzione attrezzature e macchinari, preparazione piante per la vendita;

fatto salvo lo svolgimento di compiti complementari e strumentali connessi al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo quanto disposto dalla vigente contrattazione nazionale ed integrativa regionale e da quelli comunque esigibili in quanto equivalenti.

Il dipendente viene assegnato presso i cantieri di competenza del Settore tecnico regionale di in funzione delle esigenze organizzative e gestionali, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro vigenti ed è tenuto ad accettare lo spostamento in altre zone della area territoriale di assegnazione qualora venga a cessare temporaneamente l'attività nel cantiere in cui è abitualmente impiegato.

Art. 2 - Decorrenza e durata del rapporto di lavoro.

Il dipendente viene assunto per il periodo dal al **30 novembre 2020** per un numero massimo di giornate contributive pari a **164** (sabati compresi), comprese tra la data di assunzione e la data di licenziamento, in relazione all'andamento meteo-climatico e stagionale ed alle necessità organizzative dei lavori.

Il dipendente è sottoposto ad un periodo di prova di giorni 6 di effettivo lavoro. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità.

Al raggiungimento del numero massimo di giornate contributive di cui al primo comma, il rapporto di lavoro si intende risolto, anche anticipatamente rispetto al termine finale sopra indicato. Alla scadenza di tale rapporto ha luogo la risoluzione del presente contratto senza che debba essere dato alcun preavviso.

Costituiscono altresì causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro l'esaurimento delle risorse finanziarie nonché la conclusione degli interventi programmati, anche se dovuti a causa di forza maggiore.

Il termine finale previsto al primo comma viene comunque mantenuto anche in caso di assenze dal lavoro che impediscano il raggiungimento del numero massimo di giornate contributive stabilito.

L'attività lavorativa potrà subire, su indicazione della direzione lavori, sospensioni in relazione all'andamento meteorologico e alle necessità organizzative dei lavori, senza che ciò comporti differimento del termine finale di cui al primo comma.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di cessare il rapporto di lavoro anche prima della scadenza di cui al primo comma, qualora vengano a ravvisarsi le cause previste dal C.C.N.L.

Art. 3 - Trattamento economico

Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalla vigente contrattazione nazionale ed integrativa regionale per la categoria degli operai di cui all'articolo 1.

Art. 4 - Orario di servizio e assenze

Il dipendente è tenuto a garantire la presenza in servizio per numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero ai sensi dell'art. 8 del C.I.R. (rif. C.C.N.L. art.9).

Il dipendente ha diritto a fruire, nelle forme e alle condizioni stabilite, dei congedi e dei permessi previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa per il personale a tempo determinato. (art.15 e art. 19 del C.I.R.).

Le assenze effettuate a diverso titolo sono considerate ingiustificate e sanzionabili ai sensi dell'articolo 25 del C.C.N.L.

Art. 5 - Privacy e obbligo di riservatezza

Il dipendente si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

Art. 6 - Clausole finali

Per tutte le clausole non espressamente indicate nel presente contratto si farà riferimento alla normativa vigente e al C.C.N.L. e al C.I.R. applicato e vigente.

Il presente contratto non conferisce diritto all'ammissione ad alcuna categoria di personale dell'organico della Regione Piemonte.

Il presente contratto di lavoro è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. b) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tab. art.10.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal dipendente al Settore Attività giuridica ed amministrativa saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Nello specifico

- i dati personali anche particolari forniti dal dipendente in sede di assunzione e in fase successiva verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche e cartacee ed esclusivamente per finalità relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione

dei dati fiscali, previdenziali ed assicurativi, nonché agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro ed a quanto stabilito da leggi, contratti e regolamenti. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal contratto di lavoro e dall'adempimento ad obblighi di legge e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è Maria Gambino, Dirigente del Settore Attività giuridica ed amministrativa;
- I Responsabili esterni del trattamento sono il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it ed IPLA, i cui dati di contatto sono iplaspa@legalmail.it ;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dai Responsabili esterni, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di interessato. In relazione alle finalità sovraespresse i dati verranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge e verranno trasmessi agli Istituti previdenziali ed agli uffici finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per i datori di lavoro. I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, nei modi e per le finalità sopra illustrate.
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per 10 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data,

*Regione Piemonte
Settore Attività Giuridica e*

Amministrativa
La Dirigente
Maria Gambino

Il/La sottoscritto/a, lette le condizioni di cui sopra, le accetta e dichiara di essere a conoscenza del vigente C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e del correlato Contratto Integrativo regionale, disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente ([www..http://trasparenza.regione.piemonte.it/contrattazione-collettiva](http://trasparenza.regione.piemonte.it/contrattazione-collettiva))

Il Dipendente
